



Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – figura del direttore di gara - rilevanza

Descrizione

La norma prevista dall'originario art. 35 C.G.S. è stata fatto oggetto di modifica, diretta ad aggravare la sanzione a carico di chi si renda responsabile della condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara a tutela della integrità fisica di costoro, ma anche del ruolo da loro rivestito nel corso o in occasione di una gara di calcio (cfr. tra le tante, la decisione n. 11/CFA/2023-2024: *“L'ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. La figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 066/2022-2023)”*).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 99/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Casula

Riferimenti normativi

art. 35 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0099 CFA del 20 marzo 2024 (Presidente Federale/Sig. Luca Parizzi-A.S.D. Polisportiva Leivese)